



SEZIONE SCOUT DI GELA "FABIO RAMPULLA" ODV, ETS

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SCOPI E MEZZI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 DENOMINAZIONE, AFFILIAZIONE, SEDE, SIMBOLI, Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi.

L'Associazione denominata SEZIONE SCOUT DI GELA "FABIO RAMPULLA" ODV, ETS, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica; la sede dell'Associazione è a Gela (CL) al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria.

Essa può affiliarsi e federarsi con altre Associazioni e Federazioni Scout, che perseguono gli stessi fini, con delibera dell'Assemblea di Sezione.

All'affiliazione si può rinunciare con decisione dell'Assemblea di Sezione a norma del presente Statuto.

L'Associazione nell'esercizio delle proprie attività fa uso delle bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme e logotipi sono definiti dal Regolamento approvato dal Comitato di Sezione.

L'Associazione è un' istituzione autonoma e unitaria, libera, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

L'Associazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.

Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti integrativi, correttivi e attuativi a questo facenti riferimento e/o collegati, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato. Ricorrendo l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), titolo VI del d. lgs. 117/17, l'associazione potrà inserire l'acronimo ETS nella denominazione sociale.

Art. 2-SCOPI

L'Associazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le Organizzazioni di volontariato, non ha fini di lucro e persegue la formazione di buoni ed attivi cittadini, secondo l'autentico Metodo e nello spirito del Movimento Scouts ideato e realizzato da Lord Robert Baden Powell of Gilwell.

Lo scopo primario è, quindi, l'educazione civica, morale, culturale, spirituale e fisica della gioventù, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito di iniziativa e di risorse, dell'autodisciplina, del sentimento dell'onore e della dignità personale nonché del senso della responsabi-

lità, della solidarietà umana, dell'amore verso la Natura e del senso di appartenenza alla propria Chiesa.

L'Associazione si prefige, inoltre, lo scopo di diffondere il Movimento Scout nel territorio attraverso l'apertura di nuovi Gruppi di soci giovani.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione applica il metodo educativo scout come delineato, dal fondatore Robert Baden-Powell, nei libri: "Il Manuale dei Lupetti", "Scautismo per Ragazzi", "La Strada verso il Successo", "Il Libro dei Capi".

Art. 3 - POLITICA E RELIGIONE

L'Associazione è interconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

Tuttavia, per una migliore attuazione della formazione spirituale specifica, i Gruppi sono formati da soci di una stessa religione e nello svolgimento della propria attività l'Associazione, e i Gruppi da essa dipendenti, è obbligata ad organizzare quelle forme di partecipazione al Culto Religioso specifico dei propri soci facendosi assistere da ministri di culto di quella specifica Religione presente. I Gruppi, quindi, sono confessionali.

Art. 4 - ATTIVITA'

Scopo dell'Organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell'ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l'Organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall'articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell'articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell'economia e delle finanze:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17);

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche di tipo sportivo dilettantistico (lettera d, lettera t, art. 5, D. Lgs. 117/17);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo

5, D. Lgs. 117/17);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; (lettera k, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; (lettera r, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera s, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; (lettera u, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata; (lettera v, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; (lettera w, articolo 5, D. Lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17).

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività è svolta, quindi, nel settore dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

In particolare l'attività consiste:

4a) Nell'organizzare, secondo il metodo educativo scout, tutte quelle attività di formazione previste negli Scopi del presente Statuto e secondo il Regolamento Associativo.

4b) Nell'organizzare, in collaborazione con gli Assistenti Ecclesiastici competenti, attività specifiche di culto.

4c) Nell'organizzare iter di formazione per i soci adulti finalizzati alla gestione interna dell'Associazione e alla capacità tecnica direzionale di unità di soci giovani, secondo il Regolamento e avvalendosi anche dei servizi resi dalla eventuale Federazione Affiliante.

Le attività previste in tale articolo sono svolte dall'Organizzazione prevalentemente a favore di terzi, più in particolare minori, adolescenti, giovani, famiglie, anziani, diversamente abili, migranti e a favore della collettività per quel che riguarda i punti e) ed f) dell'articolo 5 d. lgs 117/17 sopra riportati.

L'Organizzazione impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.

Art. 5 - DIPENDENTI E COLLABORATORI AUTONOMI - LE RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario, personale e gratuito dei propri aderenti. L'Associazione, nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Le Organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 33, 56, 79 e 84.

Per l'attività di interesse generale prestata le Organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d'uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti.

Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d'inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la

distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I versamenti non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di Sezione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno seguente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 6 - SUPPORTI

L'Associazione, anche al fine di mantenere vivi negli adulti gli ideali dello Scouting, può favorire la formazione di aggregazioni di persone che, pur non essendo tesserate alla Sezione, ne supportino le attività.

TITOLO II - I SOCI

Art. 7 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di età superiore ai sette anni che pronuncino la Promessa prevista dal Regolamento, che versino la quota annuale di iscrizione nella misura ed entro i termini fissati dal Comitato di Sezione.

Tutti i soci adulti, abilitati a norma di Regolamento, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea e di essere eletti a norma di Regolamento. Tutti i soci minorenni, ma che abbiano compiuto il 7° anno di età, e quelli non abilitati a norma di Regolamento, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

L'ammissione dell'aspirante socio è subordinata all'accetta-

zione della relativa domanda da parte del Comitato di Sezione, per gli aspiranti soci adulti, e da parte del Presidente di Sezione, per gli aspiranti soci giovani.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato.

Non possono essere iscritti all'Associazione:

7a) I soci di altre Organizzazioni Scout o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale, riconosciute o no dalle Federazioni.

7b) Coloro che sono già stati espulsi dall'Associazione o da altre Associazioni similari.

7c) Coloro che si rifiutano di dichiarare espressamente di non svolgere attività contrarie al presente Statuto e all'eventuale Federazione affiliante.

7d) Coloro che sono privati dei diritti civili, anche se temporaneamente.

7e) Coloro che, a parere insindacabile del Comitato di Sezione, possono portare turbamento nell'armonia dell'Associazione o arrecare pregiudizio.

7f) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Le modalità di adesione sono specificate nel Regolamento Associativo.

7g) L'adesione all'Associazione comporta per l'associato adulto, abilitato a norma di Regolamento, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

L'adesione viene rinnovata ad ogni scadenza mediante il solo versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

L'adesione all'Associazione comporta l'automatica iscrizione del socio all'eventuale Federazione affiliante che deve avvenire, a cura dei competenti Organi di Sezione, nei tempi e nei modi stabiliti dai Regolamenti dell'eventuale Federazione affiliante e dalle direttive degli Organi federali della stessa.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

I diritti dei soci sono:

8a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

8b) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7.

8c) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

8d) Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto.

Solo i soci adulti, abilitati a norma di Regolamento, possono ricoprire incarichi nell'Associazione.

I doveri dei soci sono:

- 8e) Rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi.
- 8f) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
- 8g) Pronunciare la Promessa a norma di Regolamento.
- 8h) Versare la quota annuale di iscrizione nei termini e nei modi fissati dall'Assemblea di Sezione.
- 8i) Svolgere azione di diffusione dello Scautismo nel rispetto delle altre Associazioni Scout e compatibilmente con le proprie capacità e possibilità.
- 8l) Collaborare, nei limiti delle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento della Sezione.
- 8m) Non avvalersi della propria qualifica di socio per propaganda elettorale a qualsiasi livello.
- 8n) Non venire meno ai principi spirituali della propria religione di appartenenza.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art. 10 - DIMISSIONI DEL SOCIO

Il socio può, in qualsiasi momento, rimettere le proprie dimissioni che devono essere formalizzate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Sezione.

Le dimissioni del socio diventano operative dalla data di ricevimento e non necessitano di accettazione.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota di tesseramento associativa già versata.

Art. 11 - ESPULSIONE DEL SOCIO

L'espulsione del socio è deliberata in unica istanza dal Consiglio di Gruppo in cui è inserito, su richiesta del Capo Gruppo. Il socio, avverso a tale delibera di espulsione, può ricorrere in seconda e ultima istanza al Comitato di Sezione.

La qualità di socio si perde anche:

- 11a) Per morosità
- 11b) Per decadenza
- 11c) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Comitato di Sezione, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei termini deliberati dal Comitato stesso.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente Art.9.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

TITOLO III-STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- 12a) L'Assemblea di Sezione.
- 12b) Il Presidente della Sezione.
- 12c) Il Vice Presidente di Sezione
- 12d) Il Comitato di Sezione.

Le sedute di ogni Organo collegiale sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Tutti gli organi elettivi rimangono in carica per un triennio a decorrere dalla data della loro elezione da parte dell'Assemblea di Sezione.

Art. 13 - L'ASSEMBLEA DI SEZIONE

L'Assemblea di Sezione è l'Organo decisionale della Sezione. Essa è composta da tutti i soci regolarmente iscritti e delibera con il solo voto dei soci adulti, abilitati a norma di Regolamento, che abbiano rinnovato l'iscrizione alla data della sua convocazione e che siano tesserati da almeno 3 mesi.

La partecipazione dell'associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di due deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.

Prima di ogni votazione ciascun socio può chiedere la verifica del diritto al voto dei presenti.

L'Assemblea:

- 13a) Elegge il Presidente della Sezione.
- 13b) Delibera sulla Relazione tecnico-morale-finanziaria annuale, sui bilanci consuntivo e preventivo, sul programma di attività della Sezione, su ogni altra questione di interesse generale sollevata dai soci.
- 13c) Determina la quota annuale di iscrizione alla Sezione sia per i soci adulti che per i soci giovani.
- 13d) Approva il Regolamento di funzionamento della Sezione.
- 13e) Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e l'approvazione dei bilanci, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea di Sezione è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 del mese di Aprile, con lettera del Presidente della Sezione inviata almeno 15 giorni prima e contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente della Sezione anche su richiesta del Comitato di Sezione o di almeno 1/10 dei soci con diritto di voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del

giorno.

Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata dai richiedenti.

Art. 14-IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli:

- 14a) Convoca e presiede l'Assemblea di Sezione e ne stabilisce l'ordine del giorno e gli aventi diritto al voto.
 - 14b) Convoca e presiede il Comitato di Sezione e ne stabilisce l'ordine del giorno.
 - 14c) Nomina il Vice Presidente di Sezione (dell'altro sesso se la Sezione è composta da soci di ambedue i sessi), che lo sostituisce in caso di assenza o che può svolgere alcuni servizi a lui delegati, e i Dirigenti e Capi della Sezione.
 - 14d) Instaura e mantiene i rapporti con le autorità e con gli Enti Pubblici e Privati.
 - 14e) Ha la firma su tutti gli atti esterni.
 - 14f) Concede le distinzioni di benemerenza, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi all'Associazione.
 - 14g) Vigila e controlla tutti gli Organi dell'Associazione.
 - 14e) E' il Capo di tutti i soci.
 - 14f) E' il rappresentante, assieme al Vice Presidente, nell'organo federativo dell'eventuale Federazione affiliante.
 - Il Presidente svolge inoltre le ulteriori funzioni previste dal Regolamento di Sezione.
 - 14g) Ha la direzione tecnica e disciplinare della Sezione.
 - 14h) Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea di Sezione e del Comitato di Sezione.
 - 14i) Fa osservare ai soci iscritti Statuto e Regolamento.
 - 14l) Pone in attuazione i provvedimenti disciplinari stabiliti dal Comitato di Sezione.
 - 14m) Promuove azioni di formazione per Capi.
 - 14n) Cura il costante aggiornamento metodologico dei Capi e la diffusione della conoscenza del Metodo tra i soci e i genitori dei soci.
 - 14o) Approva la costituzione di nuovi Gruppi e Unità della Sezione.
 - 14p) Predispone la relazione annuale.
 - 14q) Convoca e presiede il Consiglio di Sezione e la riunione dei Capi a norma di Regolamento.
 - 14r) Il Presidente dura in carica tre anni, salvo dimissioni anticipate o mozione di sfiducia votata dall'Assemblea di Sezione in tal caso si provvederà all'elezione di un nuovo Presidente che durerà in carica tre anni dalla data della sua elezione.
- Anche gli altri Organi Associativi decadono con le dimissioni del Presidente.

Art. 15 - DELEGHE

Il Presidente può delegare le sue funzioni, o alcune di esse, ad un componente del Comitato di Sezione, in via definitiva o solo per un determinato periodo di tempo.

La delega, in forma scritta, deve contenere la precisazioni delle funzioni delegate nell'arco di tempo e della persona delegata per ogni funzione.

Il compimento da parte del Presidente di funzioni delegate non comporta la revoca della delega.

Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea di Sezione che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 16 - IL VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

Il Vice Presidente di Sezione, nominato dal Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza e svolge tutte quelle funzioni a lui delegate dal Presidente di Sezione. In presenza di soci di ambedue i sessi il Vice Presidente di Sezione deve essere nominato del sesso diverso da quello del Presidente di Sezione.

Art. 17 - IL COMITATO DI SEZIONE

Il Comitato di Sezione è l'Organo amministrativo ed esecutivo della Sezione.

Esso è composto dal Presidente di Sezione, che lo presiede, dal Vice Presidente di Sezione, da tutti i Capi Gruppo in servizio presso la Sezione e dagli Incaricati alle Branche di Sezione.

Tale organo è responsabile della propria amministrazione.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solo dall'Assemblea di Sezione su proposta del Comitato di Sezione.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria riguardante le modifiche dello Statuto deve essere comunicato a tutti gli iscritti aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta.

Tutte le modifiche allo Statuto devono essere approvate con una maggioranza di almeno due terzi degli iscritti all'Associazione aventi diritto al voto.

Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea di sezione appositamente convocata con la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea di sezione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso nei tempi e modi

stabiliti dall'art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 20 - AFFILIAZIONE A FEDERAZIONI E RINUNCIA DELL'AFFILIAZIONE

L'Associazione può, con delibera Assembleare a maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto, deliberare di affiliarsi a Federazioni di Associazioni che perseguono gli stessi fini, ferma restando la propria autonomia tecnica, amministrativa e patrimoniale.

La rinuncia dell'affiliazione dell'Associazione deve essere approvata dall'Assemblea di Sezione, appositamente convocata, con la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto.

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria riguardante la rinuncia dell'affiliazione deve essere comunicato a tutti gli iscritti aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data fissata per la seduta.

L'Assemblea decide su proposta di almeno un terzo degli iscritti aventi diritto al voto.

f.to Salvatore Vitale

f.to Andrea Ciancico, Notaio.